

DELIBERAZIONE 18 OTTOBRE 2021

436/2021/R/GAS

MODALITÀ DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CODICE DI RETE TIPO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DI GARE D'AMBITO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1177^a riunione del 18 ottobre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013 (di seguito: decreto 5 febbraio 2013);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 (di seguito: deliberazione 108/06);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 514/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 571/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 571/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 77/2018/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, con la deliberazione 138/04, successivamente integrata dalla deliberazione 77/2018/R/gas, ha definito i criteri di libero accesso al servizio di distribuzione del

gas naturale, nonché le modalità di erogazione dello stesso, sulla base dei quali le imprese di distribuzione sono tenute a predisporre i propri codici di rete;

- il codice di rete reca le condizioni generali di contratto aventi a oggetto le modalità con le quali l'impresa distribuzione eroga il servizio, nonché le modalità con le quali la medesima impresa gestisce la fase, di natura precontrattuale, in esito alla quale chi necessita di accedere alla relativa rete acquista il diritto di (far) prelevare gas presso uno o più punti di riconsegna della medesima rete;
- ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, il codice di rete è predisposto dall'impresa che gestisce l'infrastruttura, in coerenza con la regolazione dell'Autorità delle condizioni di accesso ed erogazione del servizio, ed è poi approvato dalla medesima Autorità che verifica tale coerenza; nella regolazione delle condizioni di accesso ed erogazione del servizio, l'Autorità ha ampia discrezionalità, potendo limitarsi a definire obiettivi generali, che saranno poi dettagliati dall'impresa nel codice di rete, oppure potendo definire una disciplina particolareggiata che l'impresa si limiterà a recepire nel proprio codice di rete;
- con riferimento alla distribuzione del gas naturale, caratterizzata da un numero elevato di operatori, al fine di promuovere la concorrenza e agevolare l'accesso al mercato *retail* di gas naturale da parte dei venditori, l'Autorità ha deciso di definire un codice di rete tipo per la distribuzione del gas (di seguito anche: Codice tipo), uniformando così il contenuto delle clausole generali di contratto praticate dalle imprese di distribuzione (la disciplina delle procedure di accesso è sempre stata invece regolata in modo dettagliato e particolareggiato);
- in particolare, la deliberazione 138/04, ai sensi del comma 3.2, prevede che, in seguito all'entrata in vigore del Codice di rete, adottato successivamente con la deliberazione 108/06, ciascuna impresa di distribuzione può adottare il proprio codice di rete seguendo due modalità alternative:
 - a. adottando la disciplina contenuta nel Codice tipo, mediante apposita dichiarazione di adesione da trasmettere all'Autorità; in tal caso, il codice si intende automaticamente approvato;
 - b. redigendo una proposta di codice di rete, sulla base dello schema alla deliberazione 138/04; in tal caso, la proposta di codice deve essere approvata dall'Autorità in esito al procedimento di cui all'articolo 24, comma 5, decreto legislativo 164/00;
- nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a) (adesione al Codice tipo), il comma 3.3 della deliberazione 138/04 riconosce comunque all'impresa di distribuzione la facoltà di integrare il proprio codice di rete, previa approvazione da parte dell'Autorità, mediante apposite clausole che si giustificano in ragione di specifiche esigenze debitamente motivate;
- a oggi, a quanto consta all'Autorità, non vi sono imprese di distribuzione che hanno predisposto propri codici di rete sulla base della modalità di cui alla precedente lettera b), avendo la totalità delle imprese aderito al Codice tipo secondo il modello richiamato alla precedente lettera a) e, in alcuni casi, chiedendo l'inserimento di specifiche clausole.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi del decreto legislativo 164/00, il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali alle imprese distributrici mediante gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale; tale decreto prevede che i rapporti tra enti locali e il gestore affidatario siano regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità e approvato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (poi Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero della Transizione Ecologica);
- l'Autorità ha quindi predisposto lo schema di contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale (di seguito: Contratto tipo) con deliberazione 514/2012/R/gas che è stato successivamente approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013;
- il Contratto tipo, al cui contenuto devono conformarsi i contratti di servizi allegati ai bandi di gara, è volto ad assicurare certezza nei rapporti tra enti concedenti e gestore, definendo un quadro chiaro degli adempimenti e delle responsabilità delle parti, anche ai fini del corretto ed efficiente svolgimento delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale; in tale prospettiva, il Contratto tipo deve garantire anche l'equilibrio complessivo delle posizioni delle parti coinvolte nel rapporto contrattuale (enti locali affidanti e impresa di distribuzione);
- l'articolo 18 del Contratto tipo prevede che il gestore di rete sia tenuto a modificare alcuni allegati al proprio codice di rete, in coerenza con l'offerta presentata dal gestore medesimo, in base alla cui valutazione è stato aggiudicato il servizio, sottoponendo una tale modifica del proprio codice all'Autorità, per la relativa approvazione;
- in seguito alla conclusione delle prime gare d'ambito, alcune imprese di distribuzione hanno chiesto all'Autorità chiarimenti sulle corrette modalità di presentazione all'Autorità delle proposte di aggiornamento del proprio codice di rete ai sensi dell'articolo 18 del Contratto tipo.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in base alle modalità di adozione del codice di rete definite dalla deliberazione 138/04, sopra richiamate, le modifiche del codice di rete, che devono essere sottoposte ad approvazione dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 18 del Contratto tipo, si tradurranno:
 - a) per gli operatori che avevano aderito al Codice tipo, in richieste di integrazione giustificate da specifiche esigenze ai sensi del comma 3.3 della deliberazione 138/04 (nel caso di specie, tali esigenze sono quelle dell'aggiudicazione della gara);

- b) per gli operatori che hanno presentato un proprio codice di rete sulla base dello schema allegato alla deliberazione 138/04, un'apposita istanza di aggiornamento al codice medesimo;
- in ogni caso, le suddette modifiche al codice di rete riguardano alcuni aspetti specifici regolati dall'Autorità che, in base alla disciplina delle gare gas, possono essere oggetto di offerta migliorativa da parte dell'impresa, nel senso che quest'ultima può vincolarsi – nella propria offerta – a standard più rigorosi rispetto a quelli definiti dalla regolazione (a beneficio, quindi, degli utenti e dei clienti finali); si tratta, in particolare: delle condizioni tecnico-economiche per gli allacciamenti (articolo 19 del Contratto tipo), di livelli incrementali di qualità rispetto alla disciplina definita dall'Autorità (articolo 22 del Contratto tipo), di livelli incrementali rispetto alla disciplina dell'Autorità in tema di sicurezza (articolo 23 del Contratto tipo), di sconti applicati sulle tariffe determinate dall'Autorità (articolo 24 del Contratto tipo), di investimenti di efficienza addizionale rispetto ai livelli definiti dalla regolazione (articolo 25 del Contratto tipo);
 - l'offerta presentata dall'impresa di distribuzione risulta positivamente valutata dalla stazione appaltante che, anche in base a tali maggiori vincoli cui l'impresa si impegna a sottoporsi, ha deciso di affidare il servizio all'impresa medesima;
 - inoltre, i contenuti di tali impegni, che andrebbero a modificare alcuni aspetti dei singoli codici di rete (limitatamente agli ambiti territoriali di riferimento), essendo vincoli più rigorosi per l'impresa, e quindi migliorativi, rispetto a quelli fissati dalla regolazione dell'Autorità, non sono in radice inidonei a porre problemi di incoerenza col contenuto del Codice tipo;
 - conseguentemente, le proposte di aggiornamento che le imprese distributrici devono sottoporre all'Autorità ai sensi dell'articolo 18 del Contratto tipo non richiedono una reale attività istruttoria da parte di quest'ultima, trattandosi di proposte che, per le ragioni esposte al punto precedente, saranno approvate con certezza dall'Autorità; ciò comporta che gli adempimenti procedurali necessari per la conclusione del procedimento di approvazione avranno il solo effetto di ritardare l'efficacia di clausole migliorative del servizio, determinando, quindi: (a) una minore efficienza del servizio medesimo nei confronti degli utenti e dei clienti finali, e (b) un inutile onere economico-amministrativo per gli Uffici dell'Autorità (in contrasto col principio di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione).

RITENUTO CHE:

- al fine di assicurare la tempestiva efficacia dei livelli di servizio migliorativi proposti dall'impresa in sede di offerta nelle gare gas, nonché al fine di ridurre gli oneri procedurali per le imprese e per l'Autorità, sia opportuno prevedere che le proposte di aggiornamento del codice di rete che l'impresa debba presentare all'Autorità ai sensi dell'articolo 18 del Contratto tipo si intendano

automaticamente approvate dall’Autorità nel momento in cui esse siano da quest’ultima ricevute;

- sia inoltre opportuno prevedere, a tutela della generalità degli utenti, che l’impresa di distribuzione pubblici nel proprio sito internet le proposte di aggiornamento trasmesse all’Autorità;
- sia infine opportuno che l’Autorità dia evidenza, nell’ambito dell’elenco delle imprese di distribuzione che hanno aderito al Codice tipo, di quelle che hanno modificato il proprio codice in conseguenza dell’aggiudicazione di una o più gare d’ambito, nonché degli ambiti interessati da tale modifica;
- resta infine inteso che, poiché la regolazione dell’Autorità conforma comunque i rapporti contrattuali tra gestore di rete e suoi utenti, e poiché le offerte contemplate dall’articolo 18 del Contratto tipo devono avere a oggetto livelli di servizio migliorativi rispetto a quelli fissati dalla regolazione medesima, allora, qualora l’Autorità successivamente adotti nuovi provvedimenti che modifichino i livelli fissati dalla regolazione, rendendoli più stringenti di quelli oggetto delle offerte di cui all’articolo 18 del Contratto tipo, questi ultimi risulteranno recessivi e troveranno applicazione i nuovi provvedimenti dell’Autorità;
- il presente provvedimento, oltre a introdurre una miglioria procedimentale, rispetto alle modalità di verifica e approvazione di alcune proposte di aggiornamento del codice di rete, è attuativo di altri provvedimenti già sottoposti a consultazione, quali la deliberazione 138/04, e la deliberazione 414/2012, e, pertanto, risulta escluso dalla preventiva consultazione ai sensi del comma 1.3 dell’Allegato A alla deliberazione 649/2014/A

DELIBERA

1. di prevedere che, con riferimento alle imprese distributrici che devono presentare la proposta di aggiornamento del proprio codice di rete ai sensi dell’articolo 18 del Contratto tipo, l’istanza di aggiornamento, anche presentata nella forma di cui al comma 3.3 della deliberazione 138/04, si intende approvata dall’Autorità al momento del suo ricevimento;
2. di prevedere che l’impresa distributtrice dia pubblicità sul proprio sito internet dei contenuti della proposta trasmessa all’Autorità ai sensi del precedente punto 1;
3. di prevedere che l’Autorità dia separata evidenza nell’“Elenco delle imprese che aderiscono al CRDG” pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it delle imprese che presentano la proposta ai sensi del punto 1, unitamente all’ambito di riferimento della proposta medesima;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

18 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini